

**AGEVOLAZIONI**

---

**L'agricoltore in attività**

di Luigi Scappini

Da sempre il comparto agricolo è stato oggetto di **agevolazioni**, o per meglio dire di aiuti, sotto forma di contributi, erogati a vario titolo, sia di provenienza **nazionale che comunitaria**. In quest'ultimo caso ci si riferisce alla **Pac (Politica agricola comunitaria)** che, a decorrere dal 1° gennaio di quest'anno si rende applicabile nella nuova “versione” scaturente dal piano di riforma avviato nel lontano 2010 e che si renderà applicabile a tutto il 2020.

Triplici sono gli obiettivi della riforma, senza tralasciare, però, la circostanza che un peso rilevante sicuramente va attribuito al **riequilibrio dei territori rurali** che sono caratterizzati da un ridotto livello di sviluppo economico e sociale, fermo restando che comunque un ruolo centrale continua a essere svolto dal **supporto a un utilizzo sostenibile delle risorse presenti**, dal mantenimento di uno standard elevato della qualità dell'acqua e del suolo, nonché dalla **difesa della biodiversità**.

Senza poi dimenticare le misure a favore del **ricambio generazionale** e quindi ad aiuto dell'**imprenditoria giovanile**, nonché il sostegno alle zone montane.

I contributi messi a **disposizione dell'Italia** sono circa **52 miliardi di euro**, da erogarsi nel corso di 7 anni.

Di questi circa 27 saranno messe a disposizione per i Pagamenti diretti del **I Pilastro Pac** e saranno integralmente di provenienza europea (**FEAGA**), mentre altri 21 sono destinati a finanziare le misure di sviluppo ricomprese nel **II Pilastro Pac** e, in questo caso, sono stanziate solamente per la metà dal relativo fondo europeo (**FEASR**). I restanti 4 miliardi arrivano dall'**OCM (Organizzazione comune di mercato)**.

In questo contesto si affaccia una nuova figura nel già variegato panorama imprenditoriale, che è quella dell'**agricoltore in attività**. Infatti, in maniera alquanto netta, l'**articolo 9 del Regolamento Ue n. 1307/2013** stabilisce che *“Non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche, le cui superfici agricole sono principalmente mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgono su tali superfici l’attività minima definita dagli Stati membri a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b).”*

La **definizione** di agricoltore in attività e la relativa disciplina applicabile si ottiene, tuttavia, dal **combinato disposto** non solo **di norme comunitarie** (articolo 9 richiamato e articolo 10 e seguenti del Regolamento Ue n.639/2014) ma anche di norma interne con cui sono stati

recepiti i dettami comunitari e, quindi, l'**articolo 3 del D.M. n. 6513/2014, articolo 1 del D.M. n. 1420/2015 e articolo 1, comma 1 del recente D.M. n. 1922 del 20 marzo 2015.**

Alla luce di tali norme di riferimento, come chiarito nella **circolare di Agea, protocollo n.140 del 20 marzo 2015 (Agenzia per le erogazioni in Agricoltura)**, agricoltore attivo è colui che alternativamente:

1. ai sensi dell'articolo 3, comma 2 D.M. n. 6513/2014 richiamato, è in possesso di uno dei seguenti requisiti:
  - iscrizione all'**INPS** in qualità di coltivatore diretto, lap, colono o mezzadro;
  - possesso della **partita Iva attiva in campo agricolo** (si intende con codice Ateco 01) e, a decorrere dal 2016, della dichiarazione Iva relativa al periodo di imposta precedente a quello di presentazione della domanda Pac (tale requisito non è comunque richiesto per le azienda con almeno il 50,01% dei terreni ubicati in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del Regolamento CE n. 1257/1999). In caso di assenza di partita Iva o di sua attivazione a decorrere dal 1° agosto 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del D.M. 1420/2015 si può "dimostrare" di essere agricoltori in attività nel caso in cui ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 13, paragrafi 2 e 3 del regolamento (UE) n. 639/2014;
  - l'importo annuo dei **pagamenti diretti è inferiore al 5 % dei proventi totali ottenuti da attività non agricole** ai sensi dell'articolo 11 del medesimo Regolamento n.639/2014 nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove;
  - l'importo totale dei **proventi ottenuti da attività agricole** ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento citato nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove è **inferiore a una soglia decisa dagli Stati membri e non superiore a 1/3 dell'importo totale dei proventi** ottenuti nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove;
2. ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo 3 del D.M. n.6513/2014 hanno percepito **nell'anno precedente pagamenti diretti per un ammontare massimo pari a:**
  - **5.000 euro** per le aziende con superfici ubicate in misura superiore al 50% nelle **zone svantaggiate** di cui al Regolamento n. 1257/1999 richiamato e ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE n. 1305/2013;
  - **1.250 euro** nella altre ipotesi;
3. è un ente che effettua **attività formative e/o di sperimentazione** in campo agricolo.

Di converso, **non si qualificano quali agricoltori in attività:**

- ai sensi dell'articolo 9, § 1. del Regolamento Ue n.1307/2013 le persone fisiche e giuridiche in possesso di superfici che sono in misura prevalente mantenute naturalmente in uno stato non idoneo al pascolo o alla coltivazione e su cui non

svolgono l'attività minima richiesta dall'articolo 3 del D.M. n. 1420/2015;

- ai sensi dell'articolo 9, § 2.del Regolamento Ue n. 1307/2013 le persone fisiche e giuridiche che gestiscono **aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreno sportivi e aree ricreative permanenti**;
- ai sensi dell'articolo 9, § 3.del Regolamento Ue n. 1307/2013 le persone fisiche e giuridiche le cui **attività agricole sono insignificanti rispetto al complesso delle attività svolte** o la cui attività principale non è quella agricola e
- ai sensi **dell'articolo 3, comma 1 del D.M. n.6513/2014:**
  1. le persone fisiche e giuridiche che svolgono direttamente attività di intermediazione bancaria o finanziaria e/o commerciale;
  2. società, cooperative e mutue assicuratrici che svolgono direttamente attività di assicurazione e/o riassicurazione e
  3. P.A. con I, come visto, di quelle che effettuano attività formative e/o di sperimentazione in campo agricolo.

Da ultimo si ricorda come, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del D.M. n. 1420/2015, il possesso del requisito di agricoltore in attività è **verificato e validato dall'organismo di coordinamento** di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e quindi, ove possibile, **dall'Agea**.